

8. Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto. Le ricorrenti deducono che il CRU, da una parte, si basa su un'interpretazione errata delle disposizioni che consentono l'utilizzo degli IPC, imponendo una misura identica per tutti gli enti sulla base di un'analisi astratta, e, dall'altra parte, priva di effetto utile tali disposizioni, in quanto la quota degli IPC è limitata al minimo legale in modo sistematico e senza una giustificazione sufficiente.

- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (³) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Confédération nationale du Crédit mutuel e a. / CRU

(Causa T-392/22)

(2022/C 311/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Confédération nationale du Crédit Mutuel (Parigi, Francia) e le altre 25 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU (¹), del regolamento di esecuzione (²) e del regolamento delegato (³):
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-391/22, Société générale e a./CRU.

- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (³) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).